

La presente deliberazione viene affissa il 20 MAR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 150 del 17 MAR. 2006

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro -Giudizio Provincia Bn c/ Sorice Rosalba
+10- Ricorso in Appello -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Dieci del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|------------------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice-Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenze nn. 602-603-604-612-613-614-615-616-617-618 e 620/06 questa Amministrazione veniva condannata al pagamento di differenze retributive in favore dei ricorrenti;

Con determina n. 212/06 si procedeva alla proposizione di appello avverso le sentenze in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli- Sezione Lavoro dalla Provincia di Benevento c/ Sorice Rosalba +10 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 212/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 212/06 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi con atti di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro da Provincia di Benevento c/ Sorice Rosalba +10 avverso le sentenze nn. 602-603-604-612-613-614-615-616-617-618 e 620/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Or. le Carmine NARDONE)

N. 215 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 5 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 5 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 5 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 2003
 Nucleo di Valutazione 22-3-06
 Conferenza Cofiscult

il _____	prot. n. <u>ES 2830</u>
il _____	prot. n. <u>10-4-06</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

526
6.4.06

Prot. n. 2830

Benevento, li.....

10 APR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il INUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE
SEDE

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 150 del 17.3.2006 AD OGGETTO: "CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -SEZIONE LAVORO - GIUDIZIO PROVINCIA BN C/SORICE ROSALBA + 10- RICORSO IN APPELLO- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera, indicata in oggetto, esecutiva.-

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

per



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

441
21-3-06

Prot. n. 2303

Benevento, lì 22 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL PRESIDENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 150 del 17.3.2006 ad oggetto: "Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – Giudizio PROVINCIA BN c/Sorice Rosalba + 10 – Ricorso in Appello – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

R.G. N. 1435/04
Sez. N. 603/06
Cron. N.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1435 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Cavalluzzo Angelo elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99/31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cavalluzzo Angelo in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa, l'importo di euro 1.531,04 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 622,85 a titolo di indennità per servizio per 134 buoni pasti;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)




Il Cancelliera (C2)
Dott. DE NUZZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CSGI

Il Cancelliera (C2)
Dott. DE NUZZIO Patrizia



P.G. N. 1434/04
Sert. N. 604/06
Cron. N.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1434 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Bianco Dionigio elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dal 01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'affetto - vedi depositi in
teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si
richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di difetto della
reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della
Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in
ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia
e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per
dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della
soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua
metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da Bianco Dionigio in data
22.03.2004, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di
Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il
periodo per cui è causana, l'importo di euro 1.448,66 a titolo di
indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro
534,53 a titolo di indennità per servizio per 115 buoni pasti , euro
914,00 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della
residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente
che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre
rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;


Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (C2)
Gott. DE NUMIZIO




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CGGI 20 FEB 2006

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (C2)
Gott. DE NUMIZIO



P.G. n. 2360/03
Sent. n. 612/06
Cron. n.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4340 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Botticella Rita elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che la rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in
Benevento clo genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che,
già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di
Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché
delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM.
09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del personale dipendente
dell'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal
26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo
temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti
accessori analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice
delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con
distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e



... il rigetto con ogni conseguenza di legge.
... l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
... convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così
... richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con
sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al
periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei
buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che
pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico
rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il
divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta
eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche
l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto
può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che
siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore
subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai
dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso
trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo
discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento
migliorativo. In altre parole la successione di una nuova
amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra
amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle
retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già
percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione
collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il
subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da
un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie
energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia
impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive
circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto
adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato
contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui
che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo di
controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e reati, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di ammissibilità del reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate nel ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della causa e del conflitto giurisprudenziale nella materia in cui si discute, a dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il presente, in caso di soccombenza, condannare la Provincia al pagamento delle spese per metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, dopo aver pronunciato sul ricorso proposto da Botticella Rina il 6.10.2003, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante alla ricorrente, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.448,66 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 728,28 a titolo di indennità per servizio per buoni pasto, euro 473,52 per indennità recapito, euro 473,52 a titolo di indennità di permanenza oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive ed oltre la compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento delle spese residue per metà delle spese processuali in favore della parte soccombente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione. Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

Anna Carla Catalano

Dot. DE LUCA



R.G. n. 1342/03
6.13/06
G. P.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4342 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Lepore Ernesto elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

RESISTENTI


CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che,
già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di
Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché
delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM.
09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del personale dipendente
dall'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal
26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo
temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti
accessori analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice
delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con
distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e



[Handwritten signature]

...dandone il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Provincia convenuto, venivano ammesse ed esplicitamente
come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decide e fissa la
sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, durante il
periodo 26.11.99/31.03.2001 del lavoro straordinario e delle
buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto,
pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico
rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vi è il
divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta
eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche
l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto
può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che
siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore
subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1570).
Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai
dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso
trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo
discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento
migliorativo. In altre parole la successione di una nuova
amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra
amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle
retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già
percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione
collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il
subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da
un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie
energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia
impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive
circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto
adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato
contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui
che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla
controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a

prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota redatta dopo puntuale riscontro dell'atti d'ufficio - nella deposizione teste Velleca - .

TRIBUNALE
CANTONALE

ALTO N.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Lepore Ernesto in data 6.10.2003, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 1015,92 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti ; euro 1994,57 per lavoro straordinario, euro 212,41 a titolo di indennità di missione/trasferta, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;
Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

Anna Carla Catalano

Il Cancelliere (02)
Dot. DE NINNO Patrizia

Patrizia De Ninno



UFFICIO DI CANCELLERIA

20/02/06

Il Cancelliere (02)
Dot. DE NINNO Patrizia

Patrizia De Ninno

R.G. n. 4341/03
Sent. n. 614/06
Cron. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO


IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4341 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Caruso Gerardo elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che la rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo



RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che,
già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di
Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.459\97 nonché
delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM.
19.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del personale dipendente
dall'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal
26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo
temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti
accessori analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice
delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con
istruzione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla

controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addebitato l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.543 del 27.11.94 del dr. Velleca, così redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio - vedi dep. n. 1000/94 -

AVO. 107

STO. QUART. 751

teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.


IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Caruso Gerardo in data 6.10.2003, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 844,56 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti , euro 1078,40 per lavoro straordinario, euro 817,74 a titolo di indennità sportello, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice


(Dott.ssa Anna Carla Catalano)




Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CORR. 20 FEB 2006


Il Cancelliere (P.P.)
Dott. DE NUNZIO Patrizia

R.G. 4343/03
Data 6/15/06
Cart. N.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4343 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Mapolitano Anna Maria elettivamente domiciliato in Benevento,
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che la rappresenta
e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
elettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che,
una dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di
Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché
delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM.
n.10.1998 e 05.03.98, transitava nei ruoli del personale dipendente
dell'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal
01.04.1999 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo
comprendente il 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti
e i salari analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice
per le somme ivi indicate.

Chiedeva la condanna della Regione Campania al
risarcimento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con
condanna.

Contestava in giudizio la Regione contestando il ricorso e

... con ogni conseguenza di legge.
... azione del contraddittorio nei confronti della
... ammesse ed espletate le prove così come
... di discussione il Giudice decideva la causa con
... positivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

... dev'essere accolto.
... lamenta il mancato pagamento, limitatamente al
... 31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei
... indennità di responsabilità e rendimento.
... anzitutto chiarito, in punto di diritto, che
... lavoro del pubblico dipendente titolare di un unico
... sia pure con diverse amministrazioni, vige il
... in peius del trattamento retributivo, fatta
... di somme una tantum.
... da un'Amministrazione all'altra comporta anche
... di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto
... solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che
... a far parte del patrimonio del lavoratore
... (Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).
... di destinazione è tenuta ad assicurare ai
... che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso
... tecnico già riconosciuto al proprio personale, potendo
... solo con il riconoscimento di un trattamento
... in altre parole la successione di una nuova
... in un rapporto di servizio preesistente con altra
... impedisce al subentrante di operare tagli sulle
... già percepite, operando tagli su voci retributive già
... e ciò neanche quando la nuova contrattazione
... lo preveda.

... accertarsi su chi gravi tale onere economico.
... preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il
... dell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da
... un soggetto che mette a disposizione le proprie
... ed un soggetto che di tali energie beneficia
... o a mezzo di propri funzionari, le direttive
... del lavoro e che ne controlla l'esatto
... premesso appare evidente che, ove sia stato
... (per iscritto o per facta concludentia), colui
... energie lavorative assume anche un obbligo alla
... al varimento della retribuzione e ciò a

11.13.2001
CIVIL. SEZ. I

prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio - vedi deposizione teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Napolitano Anna Maria in data 6.10.2003, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 703,80 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti, euro 240,24 per lavoro straordinario, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;


Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice


(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (C.C.)
Dott. DE NUNZIO PASQUA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il giorno 20 FEB 2006
Il Cancelliere (C.C.)
Dott. DE NUNZIO PASQUA



REG. 1438/04
616/06
C. P. N.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1483 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Galasso Giuseppe elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.


RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
D.L.P.C.C.M.M. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruolo del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dal 01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
allegato che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Chiedeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



Q

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), è il

[Handwritten signature]

che beneficia delle energie lavorative assume anche la
controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione,
prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.1999
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono
ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale
decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento del
personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 26.11.99
con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel proprio
organico ed inquadrava il personale proveniente dall'
amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto riguarda
all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera
Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto
appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che
informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo
Scrittore che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia
l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo
l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore
della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante
ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il
periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del
29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per
l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico
sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver
partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate
le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di
programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a
parere dello Scrittore, non è sufficiente, però, a ritenere lo stesso
"datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri
probatori ritiene lo Scrittore che il datore di lavoro deve essere
individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni
prestare ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti
dell'affidato del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corrispondenza delle prestazioni
richieste in ricorso, resta come accertato che l'istante
risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dipartimento



red
test
Qu
ric
ref
Ne
Pr
ric
Ric
e
dic
soc
me
Sp
IL
pro
22.
ac
Be
pe
inc
1.0
l'i
bu
29
co
re
ch
ri
C
Il
(L

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca – .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Galasso Giuseppe in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 827,37 a titolo di indennità per servizio per 178 buoni pasti , euro 2870,28 per n.252 ore di lavoro straordinario, euro 292,04 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



A Cancelleria (14)
Dott. DE NUNZIO Stefania




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 FEB. 2006

DE NUNZIO Stefania





REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1431 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Bosco Brigida elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio
dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende giusta
mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruolo del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo di controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e che non può prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale trasferito nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio - vedi deposizione teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bosco Brigida in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.531,04 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 548,48 a titolo di indennità per servizio per 118 buoni pasti;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;


Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)




Il Cancelliere (CZ)
Dott. DE MUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 20 FEB 2006

Il Cancelliere (CZ)
Dott. DE MUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1447 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Rotondo Emanuele elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché



Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento clo genio civile
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.
Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizioni;
teste Velleca – .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si
richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della
reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della
Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in
ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia
e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per
dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della
soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua
metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente
pronunziando sul ricorso proposto da Rotondo Emanuele in data
22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di
Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il
periodo per cui è causa , l'importo di euro 1.448,66 a titolo di
indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro
608,90 a titolo di indennità per servizio per 131 buoni pasti;
compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della
residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente
che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre
rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;
Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice


(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere
Dott. DE NUNCIIS

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CGGI 20 FEB 2006



R.G. N. 1443/04
data 6.20/06
P. P.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1443 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Mollica Annamaria elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99-31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato così l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano promissive della nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Mollica Annamaria in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 539,18 a titolo di indennità per servizio per 116 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



REPUBBLICA ITALIANA
21 FEB 2006
C. B. B.

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo di controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e che a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

R.G. N.	L.618/04
Sez. N.	602/06
Cron. N.	

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Carrara
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1448 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Sorice Rosalba elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso introdotto;

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in
Benevento c/o genio civile
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva
che era già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97
e delle conseguenti disposizioni legislative di cui al
D.M. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruolo del
dipendente dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici
dal 04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in
allegato che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Chiedeva chiedendo la condanna della Regione Campania al
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addebitato l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio - nella deposizione teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità processuali, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di inizio della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e condannata la Provincia al pagamento delle somme anzidette, con interessi sul ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il rimanente della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Sorice Rosalba in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 525,24 a titolo di indennità per servizio per 113 buoni pasti , euro 455,60 per n.40 ore di lavoro straordinario, euro 190,10 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari a rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione. Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere/CAN
Dott. DE ILLAZIO

00000

00000

Il Cancelliere/CAN
Dott. DE ILLAZIO